

# CONTRATTO REGIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE DEL SETTORE ACCONCIATURA – ESTETICA

Il giorno 11 ottobre 2010, presso la sede della Confartigianato del Veneto in Marghera - Venezia,

tra

la **CONFARTIGIANATO del Veneto**, rappresentata dal Presidente Regionale Claudio Miotto, dai Presidenti regionali della categoria Lino Fabbian e Anna Parpagiolla, con l'assistenza del Segretario regionale Luciano Braga, del responsabile del settore relazioni sindacali e contrattuali Ferruccio Righetto e da Oscar Rigoni funzionario del settore stesso;

la **CNA del Veneto**, rappresentata dal Presidente Oreste Parisato, dal Presidente regionale di categoria Aglio Mariano, dal segretario della categoria signora Emanuela Barbiero con l'assistenza del Segretario Generale Mario Borin e dal responsabile delle relazioni sindacali Luigi Fiorot;

la **CASARTIGIANI Veneto** rappresentata dal Presidente Roberto Pignata, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando, dal Responsabile alle Relazioni Sindacali Zenone Giuliano e dal signor Umberto D'Aliberti;

e

la **Filcams/CGIL** rappresentata dal Segretario Generale Regionale sig. Adriano Filici;

la **Fisascat/CISL** rappresentata dal Segretario Generale Regionale sig. Riccardo Camporese ;


la **Uiltucs/UIL** rappresentata dalla Segretario Generale Regionale sig. Luigino Boscaro e sig. Gianni Callegaro;

è stato stipulato il seguente contratto regionale di lavoro.

Premessa:

- o Vista la stipula dell'accordo interconfederale che ha dettato le nuove regole del sistema contrattuale dell'artigianato.
- o Considerata la sigla del contratto nazionale avvenuta il 7 luglio 2008.
- o Considerato che l'applicazione della decontribuzione avverrà sulla base della normativa attualmente in vigore ( Legge 247/07 e Legge 122/10) che prevede specifica autorizzazione da parte dell' INPS.
- o Tenuto conto che l'efficacia economica del ccrl del 19 ottobre 2009 si è conclusa in data 30 settembre 2010 ed e' volontà delle parti continuare a mantenere un sistema basato sui premi di produttività del settore attraverso l'applicazione delle specifiche normativa e di non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti.

Le parti hanno convenuto quanto segue:



## 1 PROROGA DELL'EFFICACIA

Viene prorogata l'efficacia del contratto integrativo regionale di lavoro del 19 ottobre 2009 per il settore acconciatura-estetica fino a tutto il 30 novembre 2011, eccezion fatta delle clausole in tema di E.E.T.-

## 2 ISTITUZIONE DELL'E.E.T. [elemento economico territoriale]

Viene istituito un elemento economico territoriale (EET) regionale di settore che sarà erogato a decorrere dal **1° aprile 2011 e sino al 30 novembre 2011**. Tale elemento è omnicomprensivo, viene escluso dal calcolo del TFR ed include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o tredicesima mensilità ed ogni altro istituto diretto e differito derivante da legge o da contratto ed ha le caratteristiche di cui all'art.1 c. 67 legge 247 del 24/12/2007 e successive proroghe, modificazioni ed ai relativi decreti applicativi, collegato all'andamento produttivo del settore acconciatura estetica artigiano, relativamente al periodo di riferimento **giugno 2010 – gennaio 2011** e nelle misure mensili/orarie sottoindicate in Euro:

LIVELLI	Quota EET mensile dal 1° aprile 2011 al 30 novembre 2011	Quota EET oraria dal 1° aprile 2011 al 30 novembre 2011
1	30,46	0,17607
2	25,62	0,14809
3	23,00	0,13295
4	20,18	0,11665

L'elemento economico territoriale verrà erogato con le modalità sopra indicate solo se la verifica relativa al periodo di riferimento di almeno due dei parametri sotto elencati darà esito positivo (fonte Ebav):

- numero di imprese non inferiore del **8%** rispetto al numero di imprese del periodo precedente (giugno 2009 – gennaio 2010) a quello di riferimento (giugno 2010 – gennaio 2011);
- numero lavoratori non inferiore al **10%** rispetto al numero dei lavoratori del periodo precedente (giugno 2009 – gennaio 2010) a quello di riferimento (giugno 2010 – gennaio 2011);
- numero di ore medie di sospensione non superiori a **80 ore** per dipendente nel periodo di riferimento (giugno 2010 – gennaio 2011).

L'elemento economico territoriale (EET) regionale di cui sopra non sarà comunque erogato nelle aziende che:

- nel periodo di riferimento (giugno 2010 – gennaio 2011) abbiano effettuato più di **105 ore medie di sospensione** con utilizzo della DS e della CIG in deroga o di altri ammortizzatori per lavoratore;
- al 31 dicembre 2010 abbiano un numero di dipendenti inferiore rispetto a quelli in forza al 31 dicembre 2009;

La mancata erogazione dell'EET da parte delle aziende avviene solo nel caso in cui si verificano congiuntamente le due fattispecie sopraindicate

L'EET viene erogato dal 1° ~~marzo~~ <sup>APRILE</sup> 2011 al 30 novembre 2011, per tutte le ore (ordinarie e straordinarie) effettivamente lavorate a tutti i dipendenti (impiegati e operai, ad eccezione dei lavoratori a domicilio) in forza nel settore acconciatura estetica artigiano nel periodo di riferimento (giugno 2010 – gennaio 2011) con le seguenti specifiche:

- ferme restando le regole di cui sopra l'EET non è erogato nel periodo di contratto inserimento ma inizierà ad essere corrisposto a tali lavoratori nel mese in cui avviene la loro conferma a tempo indeterminato. A tale riguardo il contratto di inserimento è considerato utile ai fini della maturazione dell'anzianità aziendale nel periodo di riferimento.

- agli apprendisti assunti sulla base della legge 196/97 pur non essendo questi direttamente coinvolti nella produttività aziendale o in forme produttive ad incentivo, ma contribuendo comunque all'andamento complessivo del settore, come condizione di miglior favore sarà riconosciuto l' EET, nella misura del 75% dell'importo spettante all'operaio del **livello 3°** (€17,25 lordi/mese - € 0,09971 lordi/ora) a condizione che possano far valere un'anzianità aziendale di 8 (otto) mesi nel periodo di riferimento (giugno 2010 / gennaio 2011).

Ai fini dell'erogazione del premio saranno considerate come ore lavorate le ore di permessi retribuiti per assemblee e le ore di permesso per l'esercizio di cariche sindacali elettive previste dal contratto regionale di lavoro. Inoltre la retribuzione riconosciuta al dipendente assente per infortunio sul lavoro avvenuto all'interno dell'azienda dovrà tener conto anche dell'EET.

L'elemento economico territoriale (EET) regionale è escluso ai fini del computo del TFR.

Le parti concordano che, in mancanza di rinnovo del CCRL entro il 30.11.2011, l'EET verrà erogato con le stesse modalità, condizioni, quantità e durata anche relativamente al periodo 1° dicembre 2011 e sino al 31 luglio 2012 (periodo di riferimento febbraio 2011 – settembre 2011).-

**3 PREMIO DI PRODUTTIVITA'**

A tutti i lavoratori (operai, impiegati ed esclusi i lavoratori a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza alla data di stipula del presente accordo e assunti prima del 01 gennaio 2010 verrà corrisposto un premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente diversificato per livello, da erogare in 6 (sei) rate mensili di pari importo con le retribuzioni dei mesi di **OTTOBRE '10, NOVEMBRE '10, DICEMBRE '10, GENNAIO '11, FEBBRAIO '11 e MARZO '11.**

L'importo complessivo del premio è il seguente

LIVELLI	Importo complessivo	Importo mensile
1	146,34	24,39
2	123,00	20,50
3	110,40	18,40
4	96,84	16,14

*[Handwritten signatures and initials: M, P, M., MATH]*

Agli apprendisti assunti sulla base della legge 196/97 sarà erogato un premio complessivo di € 82,80= lordi, con le stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire in 6 (sei) rate mensili di pari importo di 13,80 = lordi mensili da corrisondersi, rispettivamente, con le retribuzioni dei mesi di OTTOBRE '10, NOVEMBRE '10, DICEMBRE '10, GENNAIO '11, FEBBRAIO '11 e MARZO '11 .-

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione (diretta e/o differita) all'atto della stipula del presente accordo e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.

Nell'ipotesi in cui le sospensioni dal rapporto senza salario intervengano successivamente alla data di stipula del presente accordo e fino al 31 marzo 2011, il premio non verrà corrisposto per tutto il periodo che risulterà sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 1° ottobre 2010 al 31 marzo 2011 al lavoratore non verrà erogata la parte di premio residua.


In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni.-

Letto, confermato e sottoscritto.-


**CONFARTIGIANATO del Veneto**



**Filcams - CGIL Veneto**




**CNA del Veneto**




**Fisaseat - CISL Veneto**



**CASARTIGIANI Veneto**



**Uiltucç- UIL Veneto**



# CONTRATTO REGIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE DEL SETTORE ACCONCIATURA - ESTETICA

Il giorno 19 ottobre 2009, presso la sede della Confartigianato del Veneto in Marghera - Venezia,

tra

la **CONFARTIGIANATO del Veneto**, rappresentata dal Presidente Regionale Claudio Miotto, dai Presidenti regionali della categoria Lino Fabbian e Anna Parpagiolla, con l'assistenza del Segretario regionale Luciano Braga, del responsabile del settore relazioni sindacali e contrattuali Ferruccio Righetto e da Oscar Rigoni funzionario del settore stesso;

la **CNA del Veneto**, rappresentata dal Presidente Oreste Parisato, dal Presidente regionale di categoria Aglio Mariano, dal segretario della categoria signora Emanuela Barbiero con l'assistenza del Segretario Generale Mario Borin e dal responsabile delle relazioni sindacali Luigi Fiorot;

la **CASARTIGIANI Veneto** rappresentata dal Presidente Roberto Pignata, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando, dal Responsabile alle Relazioni Sindacali Zenone Giuliano e dal signor Umberto D'Aliberti;

e

la **Filcams/CGIL** rappresentata dal Segretario Generale Regionale sig. Rocco Campa;

la **Fisascat/CISL** rappresentata dal Segretario Generale Regionale sig. Riccardo Camporese;

la **Uiltucs/UIL** rappresentata dalla Segretario Generale Regionale sig. Luciano Boscaro; *e sig. Giovanni Collepore;*  
è stato stipulato il seguente contratto regionale di lavoro.

Premessa:

- Considerata la sigla del contratto nazionale avvenuta il 7 luglio 2008.
- Considerato che l'applicazione della decontribuzione avverrà sulla base della Legge 247/07 che prevede specifica autorizzazione da parte dell' INPS.
- Tenuto conto che l'efficacia economica del ccril del 20 ottobre 2008 si è conclusa in data 30 settembre 2009 ed è volontà delle parti non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti durante questa fase transitoria.

Le parti hanno convenuto quanto segue:

## 1 PROROGA DELL'EFFICACIA

Viene prorogata l'efficacia del contratto integrativo regionale di lavoro del 20 ottobre 2008 per il settore acconciatura-estetica fino a tutto il 30 settembre 2010, eccezion fatta delle clausole in tema di E.E.T.-

2

## ISTITUZIONE DELL'E.E.T. [elemento economico territoriale]

Viene istituito un elemento economico territoriale (EET) regionale di settore che sarà erogato a decorrere dal **1° marzo 2010 e sino al 30 settembre 2010**. Tale elemento è omnicomprensivo, viene escluso dal calcolo del TFR ed include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o tredicesima mensilità con le caratteristiche di cui all'art.1 c. 67 legge 247 del 24/12/2007 e Decreto Interministeriale 07 maggio 2008 collegato all'andamento produttivo del settore acconciatura ed estetica artigiano , relativamente al periodo di riferimento **giugno 2009 – dicembre 2009** e nelle misure mensili/orarie sottoindicate in Euro:

LIVELLI	Quota EET mensile dal 1° marzo 2010 al 30 settembre 2010	Quota EET oraria dal 1° marzo 2010 al 30 settembre 2010
1	30,46	0,17607
2	25,62	0,14809
3	23,00	0,13295
4	20,18	0,11665

L'elemento economico territoriale verrà erogato con le modalità sopra indicate solo se la verifica relativa al periodo di riferimento di almeno due dei parametri sotto elencati darà esito positivo (fonte Ebav):

- numero di imprese non inferiore del 8% rispetto al numero di imprese del periodo precedente (giugno 2008 – dicembre 2008) a quello di riferimento (giugno 2009 – dicembre 2009);
- numero lavoratori non inferiore al 10% rispetto al numero dei lavoratori del periodo precedente (giugno 2008 – dicembre 2008) a quello di riferimento (giugno 2009 – dicembre 2009);
- numero di ore medie di sospensione non superiori a 80 ore per dipendente nel periodo di riferimento (giugno 2009 – dicembre 2009).

L'elemento economico territoriale (EET) regionale di cui sopra non sarà comunque erogato nelle aziende che nel periodo di riferimento (giugno 2009 – dicembre 2009) abbiano effettuato più di 105 ore medie di sospensione per lavoratore e le stesse al 31 dicembre 2009 abbiano meno dipendenti rispetto al 31 dicembre 2008.

Ai lavoratori (operai impiegati) in forza nel settore artigiano dell'Acconciatura ed Estetica nel periodo di riferimento (giugno 2009 – dicembre 2009), ad eccezione dei lavoranti a domicilio, l'elemento salariale sarà erogato a partire **dal 1° marzo 2010 e fino al 30 settembre 2010** per le ore effettivamente lavorate, con le seguenti specifiche:

- ferma restando le regole di cui sopra l'EET non è erogato nel periodo di contratto inserimento ma inizierà ad essere corrisposto a tali lavoratori nel mese in cui avviene la loro conferma a tempo indeterminato. A tale riguardo il contratto di inserimento è considerato utile ai fini della maturazione dell'anzianità aziendale nel periodo di riferimento.

- agli apprendisti assunti sulla base della legge 196/97 pur non essendo questi direttamente coinvolti nella produttività aziendale o in forme produttive ad incentivo, ma contribuendo comunque all'andamento complessivo del settore, come condizione di miglior favore sarà riconosciuto l' EET, nella misura del 75% dell'importo spettante all'operaio del livello 3° a condizione che possano far valere un'anzianità aziendale di 5 (cinque) mesi nel periodo di riferimento (giugno 2009 / dicembre 2009).

Ai fini dell'erogazione del premio saranno considerate come ore lavorate le ore di permessi retribuiti per assemblee e le ore di permesso per l'esercizio di cariche sindacali elettive previste dal contratto regionale di lavoro. Inoltre la retribuzione riconosciuta al dipendente assente per infortunio sul lavoro avvenuto all'interno dell'azienda dovrà tener conto anche dell'EET.

L'elemento economico territoriale (EET) regionale è escluso ai fini del computo del TFR.

### 3 PREMIO DI PRODUTTIVITA'

A tutti i lavoratori (operai, impiegati ed esclusi i lavoratori a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza alla data di stipula del presente accordo e assunti prima del 01 gennaio 2009 verrà corrisposto un premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente diversificato per livello, da erogare in 5 (cinque) rate mensili di pari importo con le retribuzioni dei mesi di OTTOBRE '09, NOVEMBRE '09, DICEMBRE '09, GENNAIO 2010 e FEBBRAIO 2010.

L'importo complessivo del premio è il seguente

LIVELLI	Importo complessivo	Importo mensile
1	121,95	24,39
2	102,50	20,50
3	92,00	18,40
4	80,70	16,14

Agli apprendisti assunti sulla base della legge 196/97 sarà erogato un premio complessivo di € 69,00= lordi, con le stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire in 5 rate mensili di pari importo di 13,80 = lordi mensili da corrispondersi, rispettivamente, con le retribuzioni dei mesi di OTTOBRE '09, NOVEMBRE '09, DICEMBRE '09, GENNAIO 2010 e FEBBRAIO 2010.-

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogata nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione

all'atto della stipula del presente accordo e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.

Nell'ipotesi in cui le sospensioni dal rapporto senza salario intervengano successivamente alla data di stipula del presente accordo e fino al 28 febbraio 2010, il premio non verrà corrisposto per tutto il periodo che risulterà sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 1° ottobre 2009 al 28 febbraio 2010 al lavoratore non verrà erogata la parte di premio residua.


In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni.-

Letto, confermato e sottoscritto.-


**CONFARTIGIANATO del Veneto**



**Filcams - CGIL Veneto**




**CNA del Veneto**



**Eisascat - CISL Veneto**



**CASARTIGIANI Veneto**



**Uiltucs- UIL Veneto**



Confartigianato del Veneto

**CONTRATTO REGIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI  
DELLE IMPRESE ARTIGIANE DEL SETTORE  
ACCONCIATURA – ESTETICA**

Il giorno 20 ottobre 2008, presso la sede della Confartigianato del Veneto in Marghera - Venezia,

tra

la **CONFARTIGIANATO del Veneto**, rappresentata dal Presidente Regionale Claudio Miotto, dai Presidenti regionali della categoria Lino Fabbian e Anna Parpagiolla, con l'assistenza del Segretario regionale Luciano Braga, del responsabile del settore relazioni sindacali e contrattuali Ferruccio Righetto e da Oscar Rigoni funzionario del settore stesso, dalla signora Adriana Cestaro, responsabile regionale della categoria Acconciatori e Estetisti;

la **CNA del Veneto**, rappresentata dal Presidente Oreste Parisato, dal Presidente regionale di categoria Aglio Mariano, dal segretario della categoria signora Emanuela Barbiero con l'assistenza del Segretario Generale Mario Borin e dal responsabile delle relazioni sindacali Luigi Fiorot;

la **CASARTIGIANI Veneto** rappresentata dal Presidente Roberto Pignata, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando, dal Responsabile alle Relazioni Sindacali Zenone Giuliano e dal signor Umberto D'Aliberti;

e

la **Filcams/CGIL** rappresentata dal Segretario Generale Regionale sig. Rocco Campa;

la **Fisasca/CISL** rappresentata dal Segretario Generale Regionale sig. Riccardo Campoprese;

la **Uiltuca/UIL** rappresentata dalla Segretaria Generale Regionale sig.ra Ivana Veronese e dal sig. Gianni Callegaro;

è stato stipulato il seguente contratto regionale di lavoro.

Premessa:

- o Vista la stipula dell'accordo interconfederale che ha dettato le nuove regole del sistema contrattuale dell'artigianato,
- o Considerata la sigla del contratto nazionale avvenuta il 7 luglio 2008,
- o Considerato che l'applicazione della decontribuzione avverrà sulla base della Legge 247/07 che prevede specifica autorizzazione da parte dell' INPS,
- o Tenuto conto che l'efficacia economica del ccll del 29/5/2006 si è concluso in data 30 settembre 2008 ed e' volontà delle parti non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti durante questa fase transitoria.

Le parti hanno convenuto quanto segue:



### PROROGA DELL'EFFICACIA

Viene prorogata l'efficacia del contratto integrativo regionale di lavoro del 29 maggio 2006 per il settore acconciatura-estetica fino a tutto il 30 settembre 2009, eccezion fatta delle clausole in tema di E.E.T.-



### ISTITUZIONE DELL'E.E.T. [elemento economico territoriale]

Viene istituito un elemento economico territoriale (EET) regionale di settore che sarà erogato a decorrere dal 1° marzo 2009 e sino al 30 settembre 2009. Tale elemento è onnicomprensivo, viene escluso dal calcolo del TFR ed include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o tredicesima mensilità con le caratteristiche di cui all'art.1 c. 67 legge 247 del 24/12/2007 e Decreto Interministeriale 07 maggio 2008 collegato all'andamento produttivo del settore acconciatura ed estetica artigiano, relativamente al periodo di riferimento giugno 2008 – dicembre 2008 e nelle misure mensili/orarie sottoindicate in Euro:

LIVELLI	Quota EET mensile dal 1° marzo 2009 al 30 settembre 2009	Quota EET oraria dal 1° marzo 2009 al 30 settembre 2009
1	30,46	0,17607
2	25,62	0,14809
3	23,00	0,13295
4	20,18	0,11665

L'elemento economico territoriale verrà erogato con le modalità sopra indicate solo se la verifica relativa al periodo di riferimento di almeno due dei parametri sotto elencati darà esito positivo (fonte Ebav):

- numero di imprese non inferiore del 8% rispetto al numero di imprese del periodo precedente (giugno 2007 – dicembre 2007) a quello di riferimento;
- numero lavoratori non inferiore al 10% rispetto al numero dei lavoratori del periodo precedente (giugno 2007 – dicembre 2007) a quello di riferimento;
- numero di ore medie di sospensione non superiori a 80 ore per dipendente nel periodo di riferimento (giugno 2008 – dicembre 2008).

L'elemento economico territoriale (EET) regionale di cui sopra non sarà comunque erogato nelle aziende che nel periodo di riferimento (giugno 2008 – dicembre 2008) abbiano effettuato più di 105 ore medie di sospensione per lavoratore e le stesse al 31 dicembre 2008 abbiano meno dipendenti rispetto al 31 dicembre 2007.

Ai lavoratori in forza nel settore artigiano dell'Acconciatura ed Estetica nel periodo di riferimento (giugno 2008 – dicembre 2008), ad eccezione dei lavoranti a domicilio,

l'elemento salariale sarà erogato a partire dal 1 marzo 2009 e fino al 30 settembre 2009 per le ore effettivamente lavorate, con le seguenti specifiche:

- ferme restando le regole di cui sopra l'EET non è erogato nel periodo di contratto inserimento, ma inizierà ad essere corrisposto a tali lavoratori nel mese in cui avviene la loro conferma a tempo indeterminato. A tale riguardo il contratto di inserimento è considerato utile ai fini della maturazione dell'anzianità aziendale nel periodo di riferimento.
- agli apprendisti assunti sulla base della legge 196/97 pur non essendo questi direttamente coinvolti nella produttività aziendale o in forme produttive ad incentivo, ma contribuendo comunque all'andamento complessivo del settore, come condizione di miglior favore sarà riconosciuto l' EET, nella misura del 75% dell'importo spettante all'operaio del livello 3° a condizione che possano far valere un'anzianità aziendale di 5 (cinque) mesi nel periodo di riferimento (giu 2008 / dic 2008).

Ai fini dell'erogazione del premio saranno considerate come ore lavorate le ore di permessi retribuiti per assemblee e le ore di permesso per l'esercizio di cariche sindacali elettive previste dal contratto regionale di lavoro. Inoltre la retribuzione riconosciuta al dipendente assente per infortunio sul lavoro avvenuto all'interno dell'azienda dovrà tener conto anche dell'EET.

L'elemento economico territoriale (EET) regionale è escluso ai fini del computo del TFR.

### ③ PREMIO DI PRODUTTIVITA'

A tutti i lavoratori (operai, impiegati ed esclusi i lavoratori a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza alla data di stipula del presente accordo e assunti prima del 01 gennaio 2008 verrà corrisposto un premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente diversificato per livello, da erogare in 5 rate mensili di pari importo con le retribuzioni dei mesi di OTTOBRE '08, NOVEMBRE '08, DICEMBRE '08, GENNAIO '09 e FEBBRAIO '09.

L'importo complessivo del premio è il seguente

LIVELLI	Importo complessivo	Importo mensile
1	121,95	24,39
2	102,50	20,50
3	92,00	18,40
4	80,70	16,14

Agli apprendisti assunti sulla base della legge 196/97 sarà erogato un premio complessivo di € 69,00= lordi, con le stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire in 5 rate mensili di pari importo di 13,80 = lordi mensili da corrispondersi, rispettivamente, con le retribuzioni dei mesi di OTTOBRE '08, NOVEMBRE '08, DICEMBRE '08, GENNAIO '09 e FEBBRAIO '09.-

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via onnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogata nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione all'atto della stipula del presente accordo e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.

Nell'ipotesi in cui le sospensioni dal rapporto senza salario intervengano successivamente alla data di stipula del presente accordo e fino al 28 febbraio 2009, il premio non verrà corrisposto per tutto il periodo che risulterà sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 1 ottobre 2008 al 28 febbraio 2009 al lavoratore non verrà erogata la parte di premio residua.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni.-

Letto, confermato e sottoscritto.-

CONFARTIGIANATO del Veneto

CNA del Veneto

CASARTIGIANI Veneto

Filcams - CGIL Veneto

Fisascat - CISL Veneto

Uilfucs - UIL Veneto

**CONTRATTO REGIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI  
DELLE IMPRESE ARTIGIANE DEL SETTORE  
ACCONCIATURA - ESTETICA**

Il giorno 29 maggio 2006, presso la sede della Confartigianato del Veneto in Marghera Venezia,

tra

la **CONFARTIGIANATO del Veneto** rappresentata dal Presidente Vendemiano Sartor, dai Presidenti regionali della categoria Gualfrando Velo e Anna Parpagiolla, dalla signora Adriana Cestaro, responsabile regionale della categoria Acconciatori e Estetisti, con l'assistenza del Segretario regionale Renato Mason, del responsabile del settore relazioni sindacali e contrattuali Ferruccio Righetto, e da Oscar Rigoni del settore stesso;

la **CNA del Veneto** rappresentata dal Presidente Renato Moro, dal Presidente regionale di categoria Sig. Maurizio Pettenuzzo, dal segretario della categoria signora Emanuela Barbiero con l'assistenza del Segretario Regionale Mario Borin, dal responsabile delle Relazioni Sindacali Luigi Fiorot;

la **CASARTIGIANI Veneto** rappresentata dal Presidente Giorgio Grosso, dai dirigenti di categoria Zenone Giuliano e Umberto D'Aliberti, con l'assistenza del Segretario Regionale Andrea Prando

e

la **Filcams/CGIL** rappresentata dal Segretario Generale Regionale sig. Rocco Campa;

la **Fisascat/CISL** rappresentata dal Segretario Generale Regionale sig. Riccardo Camporese ;

la **Uiltucs/UII** rappresentata dalla Segretaria Generale Regionale sig.ra Ivana Veronese;

è stato stipulato il seguente contratto regionale di lavoro

Premessa:

- o Vista la stipula dell'accordo interconfederale che detta nuove regole per il funzionamento del sistema contrattuale dell'artigianato;

- Considerato che in base a tale accordo i contratti nazionali dell'artigianato dovranno essere rinnovati per il periodo 2005 - 2008;
- Visto inoltre che il ricordato accordo interconfederale prevede l'attuazione del secondo livello di contrattazione a metà della vigenza del contratto nazionale;
- Considerato che, sulla base delle regole sopraccitate, il contratto regionale dovrà avere efficacia economica e normativa a partire dal 1 gennaio 2007;
- Tenendo conto che l'efficacia economica dell'integrativo del 03 giugno 2002 si concluderà in data 30 settembre 2006;
- E' volontà delle parti consentire un sereno andamento delle trattative nazionali e regionali senza generare carenze nel trattamento dei dipendenti durante il periodo di negoziato.

Le parti sopra rappresentate hanno concordato quanto segue:

### ① PROROGA DELL'EFFICACIA DEL CONTRATTO INTEGRATIVO

Viene prorogata l'efficacia del contratto integrativo regionale di lavoro del 03 giugno 2002 per il settore acconciatura - estetica artigiana fino a tutto il 30 settembre 2007.-

### ② EROGAZIONE DELL'EET

L'importo dell'EET, da erogarsi a far data dal 01 ottobre 2006 e fino al 30 settembre 2007, resta confermato nei valori stabiliti dall'ultima tranche decorrente dal 1° ottobre 2005 del CCRIL soprarichiamato.

Le regole e le condizioni per la determinazione ed attribuzione dell'EET nonché le modalità di erogazione sono stabilite in modo in tutto e per tutto analogo a quello stabilito nell'accordo soprarichiamato, con l'unica eccezione del periodo di riferimento nel quale controllare l'andamento dei parametri, che diviene agosto 2005 / luglio 2006.-

Pertanto l'elemento economico territoriale verrà erogato con le modalità previste nel precedente CCRIL solo se la verifica relativa al periodo di riferimento (agosto 2005 / luglio 2006) di almeno due dei parametri sotto elencati darà esito positivo:

- numero di imprese non inferiore del 8% rispetto al numero di imprese dell'anno mobile precedente a quello di riferimento (fonte EBAV).
- numero lavoratori non inferiore al 10% rispetto al numero dei lavoratori dell'anno mobile precedente a quello di riferimento (fonte EBAV).
- numero di ore medie di sospensione non superiori a 80 ore annue per dipendente effettivamente sospeso nell'anno mobile di riferimento (fonte EBAV).

L'elemento economico territoriale (EET) regionale di cui sopra non sarà comunque erogato nelle aziende che nell'anno mobile di riferimento (agosto 2005 / luglio 2006)

abbiano effettuato più di 180 ore medie di sospensione per lavoratore e che le stesse al 31 luglio 2006 abbiano meno dipendenti rispetto al 31 luglio 2005.-

Ai lavoratori in forza nel settore artigiano dell'Acconciatura e Estetica nell'anno mobile di riferimento (agosto 2005 / luglio 2006), l'elemento salariale sarà erogato per le ore effettivamente lavorate a partire dal 1° ottobre 2006 e fino al 30 settembre dell'anno successivo.

Ai fini dell'erogazione del premio saranno considerate come lavorate le ore di permessi retribuiti per assemblee e le ore di permesso per l'esercizio di cariche sindacali elettive previste dal vigente sistema contrattuale e di legge, nonché le ore di assenza per infortunio sul lavoro avvenuto all'interno dell'azienda.

Ferme restando le regole di cui sopra l'EET non è erogato nel periodo di contratto di inserimento, ma inizierà ad essere corrisposto a tali lavoratori nel mese in cui avviene la loro conferma a tempo indeterminato. A tale riguardo il contratto di inserimento è considerato utile ai fini della maturazione dell'anzianità aziendale nel periodo di riferimento.

Agli apprendisti pur non essendo questi direttamente coinvolti nella produttività aziendale come condizione di miglior favore sarà riconosciuto l'EET nella misura del 75% dell'importo spettante all'operaio di 3° livello a condizione che possano far valere un'anzianità aziendale di 9 mesi nell'anno mobile di riferimento (agosto 2005 / luglio 2006).

Fermo restando l'impegno di andare al rinnovo del contratto regionale dopo la stipula del CCNL e comunque secondo i tempi previsti dall'Accordo Interconfederale del 14 febbraio 2006, le parti concordano che in mancanza di rinnovo del CCRL entro il 30 settembre 2007 l'EET verrà erogato, per il periodo di riferimento 01 agosto 2006 / 31 luglio 2007 con le stesse modalità, condizioni, quantità e durata a far data dal 1 ottobre 2007 e sino al 30 settembre 2008.-

CONFARTIGIANATO DEL VENETO

CNA del Veneto

CASARTIGIANI del Veneto

Fisqscat CISL

Fileams - CGIL

Uilfucs - UIL

## Ipotesi di rinnovo del contratto collettivo regionale di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane del settore Acconciatura e Estetica

Il giorno 3 giugno 2002 presso la Confartigianato del Veneto si sono incontrate:

la Confartigianato del Veneto rappresentata dal Presidente Vendemiano Sartor, dai Presidenti regionali della categoria Gualfrando Velo e Anna Parpagiolla, dal signor Lino Fabbian della categoria degli Acconciatori, dalla signora Adriana Cestaro, dal Signor Piero Buogo, dal Signor Angelo Rizzante responsabile regionale della categoria Acconciatori e Estetisti, con l'assistenza del Segretario regionale Renato Mason, del responsabile del settore relazioni sindacali Francesco Rizzardo, e dalla signora Michela Nalin del settore stesso;

la CNA del Veneto rappresentata dal Presidente Renato Moro, dai Presidenti regionali di categoria Signori Maurizio Pettenuzzo e Giuliana Pesce, dal segretario della categoria signora Emanuela Barbiero con l'assistenza del Segretario Regionale Alessandro Monini, dal responsabile delle Relazioni Sindacali Luigi Fiorot;

la CASA del Veneto rappresentata dal Presidente Giorgio Grosso, dai dirigenti di categoria Zenone Giuliano e Umberto D'Aliberti, con l'assistenza del Segretario Regionale Andrea Prando

e

la Filcams/CGIL rappresentata dal Signor Sergio Franceschini e dalla Signora Tiziana Basso;

la Fisascat/CISL rappresentata dai Signori Riccardo Camporese, Mario Dal Soler;

la Uiltucs/UII rappresentata dalla Signora Ivana Veronese e dal Signor Massimo Marchetti;

per stipulare la presente intesa.

### Premessa

Le parti considerato che:

- il CCNL della categoria scadrà il 31 dicembre 2003;
- il 30 settembre 1992 le Parti hanno stipulato un'intesa di armonizzazione del trattamento contrattuale collettivo per le imprese artigiane del settore della regione veneto;
- il 22 novembre 1995 le Parti hanno stipulato un Protocollo di intesa per l'utilizzo delle risorse di categoria gestite in EBAV per l'Acconciatura e Estetica artigiana;

stabiliscono quanto segue.



# 1. Relazioni sindacali

Le parti regionali si impegnano a proseguire, per quanto di competenza, il dialogo e il confronto sugli istituti della bilateralità per ottimizzare le regole contrattuali orientandole alla difesa del settore e dei posti di lavoro.

Handwritten signatures and initials scattered across the lower half of the page, including:

- mm
- es.
- MA
- Frank
- Large stylized signature
- Small signature

## 2. Osservatorio regionale sulla situazione economico-sociale dell'Acconciatura Estetica

Le parti convengono:

- di ritrovarsi semestralmente per esaminare i dati NCE (Note Congiunturali Ebav) e/o altre ricerche, studi e banche dati riguardanti il settore;
- di richiedere che l'EBAV realizzi per il tramite del proprio Osservatorio, una ricerca sulle fonti esistenti in grado di assicurare in tempi rapidi, dati aggiornati sul PIL regionale e sul valore aggiunto regionale per addetto del settore Acconciatura e Estetica, ciò anche al fine di migliorare e qualificare i parametri utilizzati dal presente contratto per il calcolo del salario variabile.

Nel caso tale ricerca desse esito negativo si richiede che l'EBAV produca una propria strumentazione adatta allo scopo.

*Man*  
*Jul* *Jul* *D*  
*ed.* *W* *St* *M.S.*  
*Amot* *S*

### 3. Formazione degli addetti del settore

Le parti concordano che la formazione e l'aggiornamento professionale degli imprenditori e dei lavoratori rappresenta una scelta strategica per la qualificazione delle imprese e del lavoro artigiano del settore dell'Acconciatura e Estetica.

In tale direzione le Parti convengono che sia necessario allargare qualità e quantità delle attività formative rivolte a questo settore artigiano.

Allo scopo le parti convengono di acquisire i dati riguardanti il fabbisogno professionale del settore sopraindicato contenute:

- nell'indagine condotta dall'ente bilaterale nazionale (EBNA);
- nell'indagine Excelsior condotta dalle Camere di Commercio così come ampliata nel Veneto.

Ciò al fine di procedere ad un approfondito confronto sulle esigenze di formazione e di aggiornamento professionale degli addetti e di concordare le azioni formative necessarie per far fronte ai bisogni.

Valutazioni e proposte comuni potranno tradursi in iniziative congiunte da svolgersi nei confronti della Regione Veneto e delle Provincie al fine di migliorare l'utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali, adeguare le politiche formative e l'offerta formativa alle necessità individuate.

Ciò potrà riguardare anche la formazione esterna degli apprendisti, con particolare riferimento alla parte tecnico-pratica riguardante il settore dell'Acconciatura e Estetica..

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature that appears to be "Toni" and several other illegible signatures.

#### 4. Elemento Economico Territoriale

E' istituito un elemento economico territoriale (EET) regionale di settore, onnicomprensivo, escluso dal calcolo del TFR, che include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o tredicesima mensilità ed ogni altra influenza diretta e indiretta sul salario con le caratteristiche di cui all'art. 2 del D.L. n° 67 del 25 marzo 1997, convertito in legge n° 135/97, collegato all'andamento produttivo del settore dell'Acconciatura e Estetica, relativamente al periodo 1° luglio 2001-30 giugno 2002, 1° luglio 2002-30 giugno 2003, 1° luglio 2003-30 giugno 2004, 1° luglio 2004-30 giugno 2005, ed nelle misure mensili/orarie sottoindicate in Euro:

Livelli	Periodo di erogazione			
	1.10.2002	1.10.2003	1.10.2004	1.10.2005
1	30,46	30,46	30,46	30,46
2	25,62	25,62	25,62	25,62
3	23,00	23,00	23,00	23,00
4	20,18	20,18	20,18	20,18

L'elemento economico territoriale verrà erogato con le modalità sopra indicate solo se la verifica relativa all'anno mobile di riferimento di almeno due dei parametri sotto elencati darà esito positivo:

- numero di imprese non inferiore del 8% rispetto al numero di imprese dell'anno mobile precedente a quello di riferimento (fonte EBAV).
- numero lavoratori non inferiore al 10% rispetto al numero dei lavoratori dell'anno mobile precedente a quello di riferimento (fonte EBAV).
- numero di ore medie di sospensione non superiori a 80 ore annue per dipendente effettivamente sospeso nell'anno mobile di riferimento (fonte EBAV).

L'elemento economico territoriale (EET) regionale di cui sopra non sarà comunque erogato nelle aziende che nell'anno mobile di riferimento:

- abbiano effettuato più di 180 ore medie di sospensione per lavoratore nell'anno di riferimento e le stesse al 30 settembre abbiano meno dipendenti dell'anno precedente;

Ai lavoratori in forza nel settore artigiano dell'Acconciatura e Estetica nell'anno mobile di riferimento, l'elemento salariale sarà erogato per le ore effettivamente lavorate a partire dal 1° ottobre e fino al 30 settembre dell'anno successivo.

Ai fini dell'erogazione del premio saranno considerate come lavorate le ore di permessi retribuiti per assemblee e le ore di permesso per l'esercizio di cariche sindacali elettive previste dal vigente sistema contrattuale e di legge, nonché le ore di assenza per infortunio sul lavoro avvenuto all'interno dell'azienda.

Ferme restando le regole di cui sopra agli assunti con contratto di formazione e lavoro il premio verrà erogato con la retribuzione del mese successivo alla loro conferma a tempo indeterminato, mentre agli apprendisti pur non essendo questi direttamente coinvolti nella produttività aziendale come condizione di miglior favore sarà riconosciuto l'EET nella misura del 75% dell'importo

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*

spettante all'operaio di 3<sup>a</sup> livello a condizione che possano far valere un'anzianità aziendale di 9 mesi nell'anno mobile di riferimento.

Handwritten signatures and initials scattered across the lower half of the page, including:

- Top right: A stylized signature resembling "SS".
- Left side: A signature that looks like "M...".
- Below "M...": A large, complex signature.
- Below that: A signature that looks like "G...".
- Center: A signature that looks like "W...".
- Below "W...": The word "Finot" written in cursive.
- Center-right: A signature that looks like "F...".
- Below "F...": The letters "lt" written in cursive.
- Far right: A signature that looks like "P...".
- Below "P...": A signature that looks like "M...".



## 6. Prestazioni di secondo livello EBAV

Il Comitato di categoria del settore Acconciatura e Estetica erogherà agli aventi diritto, le prestazioni attivate con ridestinzioni di bilancio dagli accordi precedenti, come modificati e adeguati dal presente Accordo secondo le specifiche indicazioni fornite dalle Parti contrattuali e nel rispetto del Regolamento dell'Ente Bilaterale dell'Artigianato Veneto.

L'erogazione sarà condizionata alla disponibilità di risorse introitate dai vari fondi.

Le Parti concordano sull'attivazione diretta delle seguenti ulteriori prestazioni di secondo livello:

- fondo per la gestione di crisi area-settore;
- fondo per la gestione di interventi per ambiente e sicurezza;
- fondo per l'erogazione di sussidi assistenziali;
- fondo per il consolidamento della professionalità;

### Contribuzione a carico imprese e lavoratori

A fa data dal 1.10.2002 imprese e lavoratori verseranno all'EBAV di secondo livello rispettivamente Euro 4,13 a carico ditta per dodici mensilità e Euro 1.03 a carico lavoratore per dodici mensilità, così distribuite:

FONDI in Euro	IMPRESE	LAVORATORI
Formazione	25% pari a 1,03250	25% pari a 0,2575
Promozione	45% pari a 1,85850	
Crisi area-settore	1,5% pari a 0,06195	5% pari a 0,0515
Ambiente	2,5% pari a 0,10325	
Sussidi Assistenziali	15% pari a 0,61950	35% pari a 0,3605
Professionalità	11% pari a 0,45430	35% pari a 0,3605
<b>TOTALE</b>	<b>100% 4,13</b>	<b>100% 1,03</b>

### Utilizzo del 35% dei fondi di primo livello destinati alla categoria

Il 35% è destinato annualmente:

- 50% al fondo Promozione
- 50% al fondo Professionalità

### Ridestinazione delle eccedenze del fondo crisi area-settore per gli anni 2002 e seguenti

Al 31 dicembre di ogni anno la parte eccedente Euro 15.000 verrà ridestinata nel seguente modo:

- \* 30% al fondo Formazione
- \* 50% al fondo Sussidi Assistenziali
- \* 20% al fondo Professionalità

### Ridestinazione fondi giacenti al 31 dicembre 2001

Le Parti convengono di ridurre i fondi Promozione di 210.000 Euro e Ambiente di 40.000 Euro.

Tali risorse saranno ridestinate ad incrementare i seguenti fondi:

- \* 50.000 Euro al fondo Formazione;
- \* 100.000 Euro al fondo Sussidi Assistenziali;
- \* 100.000 Euro al fondo Professionalità.

*[Area containing multiple handwritten signatures and initials, including names like 'Giac', 'Print', and 'M.D.']*

### **Fondo categoriale per la gestione di crisi area-settore**

Le Parti convengono di sollecitare il comitato di categoria a prevedere un incremento dell'entità settimanale della prestazione erogata ai lavoratori nel periodo di sospensione pari a:

Operai e Impiegati: 72 Euro dal 1.10.2002

Apprendisti :52 Euro dal 1.10. 2002

Maggiorazione monoreddito: 52 Euro dal 1.10.2002

### **Fondo categoriale per la gestione di sussidi assistenziali**

Le parti convengono che a far data dal 1.10.2002 all'interno del fondo sussidi assistenziali, venga attivata una prestazione per borse di studio.

La prestazione sarà erogata ai lavoratori e datori di lavoro con figli frequentanti regolari corsi post obbligo di scuola media superiore o universitari che potranno beneficiare di tale contributo secondo le modalità stabilite dal Comitato di Categoria.

Le parti convengono inoltre che a far data dal 1.10.2002 venga incrementato il contributo per maternità per le lavoratrici dell'Acconciatura e Estetica che rientrano dal periodo di maternità, per un totale complessivo di 750 Euro.

### **Fondo categoriale per la gestione di interventi per ambiente e sicurezza**

Le parti convengono che il comitato di categoria nell'ambito delle sue competenze destini le risorse del fondo di categoria per la gestione di interventi per ambiente e sicurezza all'abbattimento dei costi sostenuti dalle aziende per le visite mediche dei dipendenti.

### **Fondo professionalità**

Il Comitato di categoria si atterrà al principio di erogare i sussidi del presente fondo a non più del 2,5% dei dipendenti versanti nel settore per ogni anno di intervento e a non più del 2,5% delle imprese versanti.

Nell'ambito del 70% delle risorse del fondo professionalità rivolte ai lavoratori dipendenti , dal 2002 verranno istituiti i seguenti interventi:

#### **Premio formazione giovani**

Potrà essere erogato un premio *una-tantum* ai lavoratori confermati da almeno un anno con contratto a tempo indeterminato che abbiano fatto l'apprendistato o il contratto di formazione e lavoro presso la stessa azienda.


I giovani dovranno avere effettuato un periodo di apprendistato o CFL di almeno 24 mesi .

Il premio sarà maggiorato del 50% nel caso il periodo di apprendistato sia stato di almeno 3 anni

Il lavoratore che ha ricevuto il premio formazione giovani non potrà ricevere il premio professionalità se non trascorsi 5 anni.

#### **Premio professionalità**

L'attuale premio di professionalità viene confermato.



## 7. Accantonamento annuo di compensazione

Fermo restando l'istituto della flessibilità previsto dall'art.15 del CCNL, al fine di compensare normalmente i periodi di minor attività produttiva con permessi che garantiscano al lavoratore la maggior copertura previdenziale e di retribuzione, le parti concordano la costituzione di un "accantonamento annuo di compensazione" che, comprenderà dal 1.01.2003 oltre ai permessi retribuiti relativi alle festività soppresse di cui all'art. 18 del CCNL e le 16 ore di permessi retribuiti all'anno di cui all'art.13 del CCNL

- le quote orarie spettanti nell'anno per festività coincidenti con la domenica a partire dal 1.01.2003;
- le quote orarie eventualmente spettanti nell'anno per festività cadenti nella sesta giornata della settimana nel caso di distribuzione dell'orario settimanale su cinque giorni a partire dal 1.01.2003;

Il monte ore così costituito nel corso dell'anno andrà utilizzato dall'azienda per far fronte a periodi di minore attività lavorativa tramite la concessione di altrettanti permessi retribuiti.

In ogni caso, del monte ore come sopra costituito 16 ore di permessi retribuiti all'anno sono a disposizione del lavoratore per motivazioni di tipo personale.

Nel caso di fermate collettive ai lavoratori che non avessero maturato le necessarie quote orarie (es. neoassunti, etc.) saranno concessi permessi non retribuiti necessari per far fronte alla fermata collettiva.

Al 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2004 il saldo tra le quote accantonate ed i permessi concessi non dovrà, di norma, eccedere le 40 ore.

Nel caso, le ore eccedenti saranno liquidate come indennità sostitutiva con la busta paga del successivo mese di luglio.

Tali ore potranno essere concesse a titolo di permessi o ferie previa intesa tra dipendente e azienda.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro al lavoratore sarà corrisposto quanto accantonato a tale titolo.

*[Handwritten signatures and initials]*

10



9. Decorrenza e durata

Il contratto avrà validità fino al 30 giugno 2006.

Confartigianato del Veneto

*Giuseppe  
Adriano  
modesto*

CNA del Veneto

*Giuseppe  
Gianni*

CASA del Veneto

*Luca*

Filcams/CGIL

*Giuseppe  
Gianni*

Fisascat/CISL

*Giuseppe  
Gianni*

Uiltucs/UIL

*Giuseppe  
Gianni*